

## L'efficacia probatoria delle buste paga

di **angelo facchini**

Pubblicato il 23 novembre 2007

---

La Cassazione, sez. lav., il 19 ottobre 2007, sentenza n. 21913, interviene sulla retribuzione risultante dai prospetti di paga, e la presunzione assoluta di corrispondenza della stessa a quella riscossa dal lavoratore.

### **Il caso:**

*Convenuto il giudizio per il pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, il datore di lavoro ha richiamato, a sostegno della contestazione relativa all'esecuzione di prestazioni di lavoro in misura superiore all'orario contrattuale, le risultanze delle buste paga sottoscritte dal lavoratore, che indicavano l'orario di lavoro osservato. Espletata l'istruttoria, i giudici del merito hanno accolto la domanda, privilegiando le risultanze della prova testimoniale rispetto alle emergenze delle buste paga. La Corte ha respinto il ricorso del datore di lavoro con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., evidenziando come "il profilo del motivo concernente il carattere di indizio di particolare valore da attribuire alla busta paga ai fini della prova del numero di ore lavorate è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga ed è sempre possibile l'accertamento dell'insussistenza del carattere di quietanza alla sottoscrizione eventualmente apposta dal lavoratore sulle buste paga".*

Semplicemente: qualora il lavoratore, in sede contenziosa, dichiarò di aver percepito delle somme diverse (minori nel caso specifico) da quelle espresse in busta paga regolarmente

sottoscritta, il giudice del merito non è vincolato dalla prova documentale, ma è tenuto a verificare, secondo le normali regole processuali ed alla stregua degli elementi probatori acquisiti, quale delle diverse versioni risulti più attendibile.

### **Le norme in materia di redazione delle buste paga:**

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai lavoratori dipendenti diversi dai dirigenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto documentale (busta paga) in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che la compongono e distintamente, le singole trattenute; devono, altresì, essere annotati la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. I dati in busta devono essere le risultanze delle registrazioni eseguite sui libri paga o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo; in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25 a €. 154 (Legge 5 gennaio 1953 n. 4 - artt. da 1 a 5).

### **La rilevanza probatoria della busta paga:**

Il prospetto paga è il documento utile al lavoratore per controllare la corrispondenza fra quanto dovuto a vario titolo e quanto effettivamente erogato, oltre alla verifica della correttezza dei pagamenti. La sua sottoscrizione, in linea generale, costituisce la normale documentazione liberatoria per provare l'importo corrisposto al destinatario. Il fatto costituisce però solo una presunzione relativa di avvenuto pagamento, o certificazione delle risultanze esatte dei libri

paga o registri equipollenti. Il lavoratore, infatti, generalmente mezzo di testimoni, può sempre dedurre la non corrispondenza tra le somme indicate e quelle effettivamente pagate, senza preclusioni imputabili da mancate contestazioni all'atto del ricevuto pagamento. Stesso dicasi in caso di richiesta di remunerazione di orario straordinario non indicato in busta, e quindi non retribuito, ma effettuato dal lavoratore e certificato a mezzo prova testimoniale; ed ancora, in riferimento a qualsiasi altra indicazione apposta e le sue conseguenti ricadute come trattenute sulla retribuzione, il datore di lavoro è obbligato a sorreggere la prova del fatto costitutivo che le giustifica. Ai sensi dell'art. 2709 c.c, le risultanze delle buste paga hanno valore probatorio contro il datore di lavoro, in quanto **confessioni stragiudiziali**, non ritrattabili se non nel caso di errore o violenza.

23 Novembre 2007.

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

